



ARRIVO: 25 FEB. 1972
PROT. N° 5054

Roma, 23 FEB. 1972 19

Ministero dei Lavori Pubblici
reazione Generale Urbanistica

COMUNE DI SCANDICCI
e p.c. -ALLA PREFETTURA DI FIRENZE
-AL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.
Sezione Urbanistica FIRENZE

Divisione 23^
Prot. N° 1208 Allegati 1.

Proposta al Foglio N°
del

OGGETTO Comune di Scandicci (Firenze) - D.M. 16 febbraio 1972, n.6747, di approvazione del piano regolatore generale -

Si comunica che il decreto in oggetto indicato è in corso di pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

Si trasmette, per il deposito presso la Segreteria di codesto Comune medesimo, ai sensi dell'art.10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, copia conforme del citato decreto e degli atti che di esso formano parte integrante, ad eccezione di copia dei seguenti, che si prega di voler qui inviare per il visto di conformità all'originale:

- 1) n.3 planimetrie in scala 1:5.000, relative alla viabilità;
- 2) n.3 planimetrie in scala 1:5.000, relative alla zonizzazione;
- 3) allegato alla deliberazione consiliare 31 maggio 1968, n.117; concernente le controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- 4) Tavola relativa a "simboli-zone-indici", adottata con deliberazione consiliare 14 luglio 1967, n.164.

EL MINISTRO

AM/lg



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

Div.23^a

n.6747

Almag-

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n.765, 19 novembre 1968, n.1187;

VISTA la legge 1° giugno 1971, n.291;

VISTA la domanda in data 4 dicembre 1967, con la quale il Sindaco del Comune di Scandicci, in base alla deliberazione consiliare 14 luglio 1967, n.164, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 30 novembre 1967, ha chiesto l'approvazione del piano regolatore generale del territorio comunale;

RITENUTO che il procedimento seguito é regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate 197 osservazioni, di cui 9 fuori dei termini di legge, in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare 31 maggio 1968, n.117;

CONSIDERATO che il progetto di piano é stato, da parte di questo Ministero, sottoposto all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale, con voto n.2201, emesso nell'adunanza del 13 gennaio 1970, ha ritenuto che il progetto medesimo sia meritevole di approvazione con le modifiche e gli stralci specificati nel voto stesso;

CONSIDERATO, in particolare, per quanto riguarda le previsioni di piano relative all'azzonamento, che il predetto Consesso ha fatto presente la necessit  di revisione ed approfondimento degli ampliamenti previsti negli abitati delle frazioni di

Amat

8/1

./.

Marciano, Roveta, Casarsa, Giocoli e Casignano, nonché delle altre borgate rurali, al fine di un loro migliore adeguamento agli aspetti paesaggistici di maggiore importanza;

CHE il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha, inoltre, suggerito le seguenti modifiche:

- a) riduzione degli insediamenti collinari previsti tra S. Martino alla Palma e Rinaldi e quelli posti ad est della Navicella;
- b) riduzione, per ragioni di tutela paesaggistica, dell'altezza massima di m. 17 - prevista per i nuovi edifici nella zona di ristrutturazione - a non più di m. 14 per l'isolato prospettante il torrente Greve fra Via del Molino Nuovo e Via Dante, fatte salve le minori altezze da stabilire caso per caso in relazione al vincolo di interesse paesaggistico cui la zona è soggetta e la possibilità o meno, di valutare caso per caso, di demolire e ristrutturare gli antichi edifici esistenti nella zona stessa;
- c) divieto di qualsiasi nuova costruzione nell'isolato comprendente la monumentale Pieve di Badia a Settimo;

CHE, sempre per quanto concerne la zonizzazione, il ripetuto Consesso ha suggerito lo stralcio dall'approvazione delle seguenti zone, motivato dall'opportunità della creazione di una congrua zona di riserva da inquadrare nelle previsioni del piano intercomunale di Firenze: 1) le due aree industriali (I1) e le tre zone miste (M2) ubicate ad ovest dell'Autostrada del Sole, delimitata a Nord della S.S. 67 dalla località Padula ed a sud dall'asse attrezzato di scorrimento; 2) tutta la fascia dei nuovi insediamenti pedecollinari (R6) lungo il Vingone e compresa tra il suddetto asse di scorrimento e la vicina sbrica Villa di Antinori;



Shae ./.
Consesso Superiore dei Lavori Pubblici



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 2 -

*Allegato conforme
Ministero di Agricoltura
Almeo*

CONSIDERATO, per quanto attiene alle previsioni relative alla viabilità collinare, che il Consiglio Superiore dei LL.PP., con il menzionato voto 13 gennaio 1970, n.2201, ha segnalato la opportunità che le previsioni del piano di insieme vengano subordinate, in aderenza al parere della competente Soprintendenza ai Monumenti, allo studio di un piano particolareggiato nell'ambito del quale non si esclude la necessità di eliminare qualche nuovo tratto delle strade per ragioni di tutela ambientale;

CHE, sempre con riferimento alla viabilità collinare, il più volte citato Consesso ha fatto presente la necessità della revisione delle previsioni riguardanti l'abitato di Marciano, adeguando la nuova viabilità al progetto approvato per la rettifica della strada provinciale Vingone - Pian de' Cerri, con conseguente rielaborazione delle previsioni di saturazione e di nuova espansione residenziale nell'abitato stesso;

CHE, inoltre, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha suggerito la soppressione, in aderenza al parere della Soprintendenza ai Monumenti, della Via G.Pascoli nel tratto compreso tra Via Leoncavallo e Via Scarlatti, al fine di non interrompere la continuità del Viale di accesso alla Torre Acciaroli, degli edifici della Torre e delle sue dipendenze;

CHE, sempre per quanto si riferisce alla viabilità, il menzionato Consiglio Superiore ha segnalato l'esigenza che l'asse di scorrimento venga, in sede attuativa, perfezionato negli

incroci viari negli svincoli relativi, nel quadro della
sua essenziale funzione di asse continuo urbano;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le norme
di attuazione, che il Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici, con il ripetuto voto 13 gennaio 1970, n.2201, ha
rappresentato la necessità del perfezionamento di dette nor-
me di attuazione con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- Art.3) Strumenti di controllo:

- eliminazione della lettera g);

- aggiunta, alla lettera e), delle parole "compreso eventual-
mente tra questi il progettista del piano;

- Titolo II^o) Piani volumetrici di lottizzazione:

- adeguamento delle norme di tale titolo ai DD.II. 1^o aprile
1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n.1444;

- aggiunta al paragrafo 2, delle seguenti voci: " stato di fat-
to" e "schema di convenzione";

- sostituzione al paragrafo 3), 2^o comma, della parole "in at-
tesa della realizzazione" delle strade di P.R.G." con le pa-
role "in attesa della progettazione";

- modifica del paragrafo 5) con l'indicazione degli atti richie-
sti dalla legge 6 agosto 1967, n.765 per l'autorizzazione alle
lottizzazioni;

- necessità di considerare, al n.2), quota parte delle opere
di urbanizzazione secondaria a carico dei proprietari delle
lottizzazioni;

- opportunità, per quanto riguarda il n.4), di esaminare in ma-
niera diversa l'importo delle cauzioni;

- eliminazione della norma che richiede il nulla osta della
Soprintendenza ai Monumenti per le lottizzazioni che ricadono
in zone vincolate ai sensi della legge 29/6/1939, n.1947 in
quanto la legge 6 agosto 1967, n.765 prevede che tutte le lot-
tizzazioni siano approvate sentita la Soprintendenza ai Monumen



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 3 -

- ti, ricadano o meno in zone vincolate;
- precisazione, in ordine alle fasce di rispetto alle strade di P.R., se tali zone debbono essere destinate a verde pubblico o a fasce di rispetto;
 - Titolo III°) Misurazione dell'altezza massima degli edifici:
 - aggiunta, al 2° comma, alla fine del periodo, delle parole "a sistemazione avvenuta";
 - modifica del 3° comma, ultima parte: "l'altezza media del volume rispetto alla superficie lorda di solaio coperto sarà inclusa nel computo dell'altezza totale";
 - eliminazione della norma contenuta nell'ultimo comma ("I volumi al di sotto del piano di campagna non potranno avere una profondità superiore a m.4 misurati dal piano di campagna fino al pavimento dei locali"), in quanto non permette di utilizzare un'altezza maggiore ai m.4 al di sotto del piano di campagna;
 - Misurazione della superficie massima copribile dei fabbricati:
 - integrazione del 2° comma il seguente periodo: "Nel caso tale misura sia superiore ai m.2 la parte in eccesso deve intendersi compresa nel computo della superficie coperta";
 - Misurazione del volume massimo costruibile:
 - modificazione del 3° comma, 9° rigo, nel seguente modo: "... siano previsti ambienti, abitabili o comunque inutilizzabili come servizi, il relativo volume sarà computato nel totale";
 - eliminazione del comma 4°, in quanto se al di sotto del piano

./.



Per copia con

Il Direttore di Dip.

di campagna si realizzano ambienti abitabili il volume di essi deve essere computato interamente nel calcolo del volume totale e non soltanto al 50%;

- eliminazione, perché in contrasto con le norme precedenti, dell'ultimo periodo del 4° comma, che prescrive che il volume al di sotto del piano di campagna non deve superare il 50% di quello costruibile fuori terra;
- precisazione, al comma 5°, che nel caso di terrazze o verande con profondità superiore a m.2, l'eccedenza va considerata ai fini del calcolo del volume totale;
- eliminazione della norma contenuta nel 6° comma, in quanto non appare ammissibile calcolare il piano se completamente libero ed utilizzato per uso collettivo ai fini del computo del volume totale, tranne che per quelle parti (scale, ecc) che sono realmente chiuse;
- Disposizioni particolari:
 - eliminazione, in quanto inammissibile, della norma relativa al primo comma, che vincola l'altezza minima dei solai;
 - integrazione dell'ultimo comma nel seguente modo: "...di P.R.G. e sempreché i servizi della lottizzazione siano proporzionati al maggior insediamento possibile tramite l'aumento di volume;
 - Titolo IV°) Adeguamento delle norme di tale titolo ai DD.MM. 1° aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n.1444;
 - eliminazione di discordanze con la planimetria della zona in ordine alle zone: a verde pubblico, per attrezzature e servizi pubblici, agricolo-panoramiche a vincolo speciale a verde privato vincolato, a verde pubblico;
 - precisazione, al 3° comma relativo alle zone di saturazione urbana, che le limitazioni, in caso contenute, si applicano solo in assenza di piani di attuazione;
 - eliminazione, in quanto inammissibile, della previsione di



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 4 -

conforme
Direttore di Divisione
Stuar

un premio di cubatura, definito nella misura del 10% e 40% nel caso di interventi di ristrutturazione;

- modifica della norma che prevede la costruzione di edifici a confine nel caso di fabbricato in aderenza al altro fabbricato precedentemente realizzato, in quanto non può essere intesa come deroga;
- precisazione della norma relativa alla distanza dai confini laterali indicata nella misura di m.3, definendola anche in relazione all'altezza dell'edificio ed in modo tale che tra pareti finestrate non sia inferiore a m.10 e quindi a m.5 dal confine;

- Zone di espansione residenziale (R):

- definizione degli indici di fabbricabilità relativi alle zone residenziali - commerciali;
- necessità che i parcheggi siano in ragione di 1 metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione;

- Centri direzionali territoriali:

- aggiunta, nella parte relativa al "primo C.d.t. 1" delle parole "oppure mediante un piano di lottizzazione convenzionato dopo le parole "piano particolareggiato";
- precisazione degli indici urbanistici di utilizzazione per due zone distinte con le lettere "C.d.T. 2" e "C.d.T. 3";

- Centro direzionale e commerciale:

- precisazione degli indici di utilizzazione;

./.



Direttore di Divisione
Aluag

- Zone di residenza - lavoro:

- eliminazione della norma di cui alle righe 9,10 e 11 della pag.25 ("Nelle zone con indice M1 dovranno essere esclusi edifici con caratteristiche industriali^{sia} per quanto riguarda le dimensioni sia per gli attributi architettonici"), in quanto, nell'escludere gli edifici industriali nella zona M1 si lascerebbe intendere che tali edifici possono essere ammessi nella zona M2, e ciò contrariamente a quanto stabilito nel primo capoverso della norma;
- precisazione dei distacchi dai confini;

- Zone industriali:

- sostituzione, al 2° comma, della parola "attuale" con le parole "previste dal P.R.G.", in quanto appare più logico non confermare la destinazione industriale di quegli edifici utilizzati ora a tale scopo, ma non compresi in zone industriali;
- divieto di ampliamento degli edifici industriali esistenti nelle zone rurali, per gli stessi motivi di cui sopra;
- precisazione, nelle zone industriali I2, della superficie su cui vanno applicati i due rapporti di copertura indicati per dette zone;

- Zone per attrezzature e servizi pubblici:

- opportunità di definire, per alcune di tali zone, gli indici di fabbricazione nonché la quantità di alcune attrezzature loro diretto servizio (parcheggi, ecc.);

- Zone agricole:


- eliminazione, dal 2° comma, della possibilità di raddoppiare l'indice di fabbricabilità per appezzamenti di terreno superiori a 10 ettari, in caso di concentrazioni edilizie, in quanto ciò non appare ammissibile nelle zone in questione;
- definizione delle distanze delle costruzioni dai confini d



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 5 -



per copia conforme
il Direttore di Divisione

Aluigi

proprietà e da quelli stradali;

- Zone agricole - panoramiche:

- eliminazione, dal 3° comma, della possibilità di un aumento di indice di fabbricabilità nei casi di concentramento edilizio per aree superiori a 5 ettari, in quanto tale aumento non si appalesa ammissibile nelle zone in argomento;
- necessità che i programmi edilizi siano equiparati a lottizzazioni;
- definizione del lotto minimo e delle distanze delle costruzioni dai confini;
- ammissibilità di eventuale edificabilità per edifici a destinazione residenziale (villette singole) sulla base dell'indice massimo dello 0,02 per superfici di terreno non inferiori a 3 ettari, giusto quanto fatto presente dalla competente Soprintendenza ai Monumenti;
- ammissibilità di eventuale edificabilità per edifici a destinazione residenziale (villette singole) sulla base dell'indice dello 0,03 per superfici di terreno superiori a 3 ettari;

- Zona di interesse paesistico-panoramico:

- necessità dell'indicazione degli indici di fabbricabilità territoriale e della percentuale di pubbliche aree nonché della quantità relativa agli edifici ed alle attrezzature a loro servizio;

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

./.

- Zone a vincolo speciale:

- opportunità di definire, in ordine alla norma di cui al punto b), le ampiezze delle fasce di rispetto in relazione ai vari tipi di strada ed alla loro importanza;
- precisazione, in planimetria, per quanto riguarda il punto c), dei caratteri esistenti, nonché di quelli di progetto con le relative aree di rispetto;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni presentate avverso le previsioni relative al piano regolatore generale di che trattasi, che il ripetuto Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il più volte citato voto 13 gennaio 1970, n.2201, ha ritenuto che le seguenti osservazioni, in difformità dalle controdeduzioni comunali, siano da respingere, in quanto gli ampliamenti previsti nelle borgate rurali, vanno riveduti ed approfonditi per meglio adeguarli agli aspetti paesaggistici di maggiore importanza del territorio comunale: Casini Ulderigo (35), Pierini Mario, Pierino e Gigli (38), Benelli Paola (46), Bertini Lina nei Righi (76), Bertoni Mario e Bocinne Maria (107), Scotti Piero (114), Benini Giovanni (132), Ciatti Giovanna (133), Corti Vincenzo (137), Zo Ivo (141), Associazioni C.R. e A.C.L.I. di S.Vincenzo a Torr (147), Mazzanti Aldo (188);

CHE, per quanto riguarda l'osservazione Società in a.s. Immobiliare Valicaia (161), il Consiglio Superiore di LL.PP. ha espresso l'avviso che la stessa possa essere accolta parzialmente in conformità alle controdeduzioni comunali, purché venga contemporaneamente definito il lotto minimo, tenuto presente che é necessario limitare al massimo le espansioni edilizie, al fine di garantire l'equilibrio idro-ecologico della zona, cui l'osservazione stessa si riferisce;

CHE il predetto Consesso ha manifestato il parere



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 6 -

Inform
Direttore di Divisione
Amas

che non diano luogo a provvedere le seguenti osservazioni, riguardanti zone da stralciare dall'approvazione: Di Segni Lamberto (5), Checcucci Lisi Lisa in Sacchi (24), limitatamente alla zona industriale Bartolozzi Gastone (28), Pasquali Da Cepperello Augusto (75); Madioni Francesco e Attianese Maria (82), Befani Enrico (143), Bausi Luciano (166), limitatamente alla parte interessante la zona industriale;

CONSIDERATO che questo Ministero, con nota 23 novembre 1970, n.2229, facendo proprio il succitato parere 29 settembre 1971, n.633, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha invitato il Comune di Scandicci ad adottare le proprie determinazioni, ai sensi dell'art.1 della legge 6 agosto 1967, n.765, in ordine alle modifiche ed agli stralci di cui sopra;

CHE il suddetto Comune, con deliberazione consiliare 25 febbraio 1971, n.35, ha accettato tutte le modifiche e gli stralci proposti da questo Ministero, chiedendone al contempo l'introduzione d'ufficio con il decreto di approvazione ai sensi dell'art.3 della legge 6 agosto 1967, n.765, in quale le modifiche stesse, secondo il Comune, non comportano sostanziali innovazioni al contenuto del piano;

CONSIDERATO, in particolare, per quanto riguarda la richiesta di revisione ed approfondimento degli ampliamenti previsti negli abitati delle frazioni di Marciola, Roveta, Casa, Giogoli, Casignano nonché delle altre borgate rurali, il

Per copia
V. Direzione di Dist.
Aluigi

mune di Scandicci, nel controdedurre al riguardo, ha proposto lo stralcio dall'approvazione, delle previsioni relative agli abitati di Marciola, Rovato e Casarsa, al fine di una più approfondita revisione delle previsioni stesse, ed ha fatto presente, per quanto attiene agli abitati di Giogoli e Casignano, che gli stessi sono stati posti dal piano in zona destinata a verde privato vincolato e che, pertanto non ne è prevista alcuna espansione.

CHE questo Ministero, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Comune in ordine agli abitati di Giogoli e Casignano, ritiene che lo stralcio proposto dal Comune medesimo per le zone di cui sopra appaia ammissibile, in relazione all'esigenza di una sistemazione urbanistica più adeguata agli aspetti paesaggistici di maggiore importanza;

CHE, pertanto, vanno stralciate dall'approvazione, per i motivi ora specificati, le previsioni riguardanti le seguenti zone, con conseguente destinazione a verde agricolo, comprendenti i citati abitati di Marciola, Rovato, Casarsa e le altre borgate rurali, in ordine alle quali ultime il Comune non ha sollevato alcuna eccezione circa l'esigenza di approfondimento delle relative previsioni:

- 1) zona agricola residenziale in località Casarsa;
- 2) due zone di espansione residenziale R2 in pregio alla Via Marciola a nord della frazione S.Vincenzo a Torri;
- 3) zona industriale I1 localizzata fra la strada provinciale Empolese ed il torrente Pesa in prossimità della frazione S.Vincenzo a Torri;
- 4) zona con destinazione S 1 a monte della provinciale Empolese al confine di S.Casciano Val di Pesa;
- 5) due zone agricole residenziali in pregio alla strada provinciale in località Baggido;



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 7 -



conforme
Direttore di Divisione

Diwaer

- 6) zona I 1 prevista in località Sorgente di Roveta;
- 7) gre zone per attrezzature turistiche in località Roveta;
- 8) zona R1-S1 nella frazione Marciola;
- 9) zona S1 in località Bricoli al confine con il Comune di Lastra a Signa;
- 10) zona per attrezzature turistiche in località Masseto;
- 11) zona S.1 prevista in località Mosciano;
- 12) zona R1,R2 ed S2 nella frazione S.Martino alla Palma;
- 13) ampliamento delle zone R2 ed S1 nella località Rinaldi, nonché la zona S1 isolata a sud in pregio alla nuova strada prevista;
- 14) zona S.0 in prossimità della Via Triozzi a nord della località Le Torri;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la proposta di riduzione degli insediamenti collinari tra S.Martino al la Palma e Rinaldi e di quelli posti ad est della Navicella il Comune di Scandicci con la ripetuta deliberazione consiliare 25 febbraio 1971, n.35, ha accolto quanto segnalato dalla competente Soprintendenza ai Monumenti in ordine alla riduzione dell'indice di fabbricabilità delle zone agricole residenziali a 0,02 per superfici inferiori a 3 ettari ed a 0,03 per superfici superiori a 3 ettari;

CHE la riduzione all'indice di fabbricabilità per le zone di cui sopra appare accettabile;

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

./.

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'isolato prospiciente il torrente Greve fra Via del Molino Nuovo e Via Dante, che il Comune di Scandicci, con la più volte citata delibera consiliare n.35 del 25 febbraio 1971, ha accettato la proposta di questo Ministero relativa alla riduzione della misura dell'altezza massima, da m.16 a m.14, di detto isolato, salvo minori altezze da stabilire caso per caso in relazione al vincolo di interesse paesaggistico cui la zona interessata é soggetta;

CHE, inoltre, il predetto Comune ha accettato la prescrizione riguardante l'obbligo di esaminare, caso per caso, la possibilità o meno della demolizione e ristrutturazione degli antichi edifici esistenti nel menzionato isolato;

CONSIDERATO, per quanto attiene alla proposta di vietare qualsiasi nuova costruzione all'interno dell'isolato comprendente la monumentale Pieve di Badia a Settimo, il Comune, nel controdedurre al riguardo, ha fatto presente che nelle previsioni di piano tutto l'isolato in questione é indicato con simbolo di verde privato vincolato, che esclude qualsiasi nuova costruzione;

CHE la proposta di cui sopra appare soddisfatta da quanto rappresentato dal Comune di Scandicci in ordine a detto isolato;

CONSIDERATO che il predetto Comune ha accettato la proposta di stralcio dall'approvazione delle previsioni relative alle zone situate a Monte del torrente Vingone e di quelle poste ad ovest dell'autostrada del Sole, indicate nei precedenti considerato;

CONSIDERATO, per quanto concerne la viabilità collinare il Comune di Scandicci ha fatto presente di avere provveduto, con deliberazione consiliare 12 maggio 1969, n.106, a affidare l'incarico per uno studio di tutela paesistica dell



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 8 -

Per copie conformi
Direttore di Divisione

Almag

zone collinari, nell'ambito del quale studio dovrà essere riveduta anche la viabilità, adeguandola, fra l'altro, alla progettazione approvata per la rettifica della strada provinciale Vingone - Pian dei Cerri, con eventuale successiva revisione delle previsioni di saturazione e di nuova espansione residenziale nell'abitato di Mosciano;

CHE quanto fatto presente dal Comune in ordine a detta viabilità collinare appare accettabile, in quanto conforme alla relativa richiesta di questo Ministero;

CHE, in merito alla viabilità, la strada provinciale n.98 nel tratto per l'Autostrada del Sole e la località Masseto va modificata secondo il tracciato recentemente eseguito, mantenendo su entrambi i lati una fascia di rispetto profonda m.20,00;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la richiesta soppressione della Via Giovanni Pascoli nel tratto compreso tra Via Leoncavallo e Via Scarlatti, il Comune di Scandicci, con la ripetuta deliberazione consiliare 25 febbraio 1971, n. nel fare presente che detta strada è già stata realizzata per quanto attiene al tratto prospiciente il viale di accesso al Torre Acciaroli, e che il viale stesso non viene affatto tagliato dalla sudetta strada, ha chiesto la conferma della relativa previsione;

CHE al riguardo questo Ministero, tenuto conto motivi adottati dal Comune nel richiedere l'approvazione del

previsione relativa alla strada ora accennata, ritiene
ammmissibile la previsione stessa;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le norme di attuazione, quali risultano dal testo modificato con deliberazione consiliare 31 maggio 1968, n.117 - concernente le controdeduzioni presentate avverso le previsioni del piano regolatore in argomento - che il Comune di Scandicci ha provveduto ad adeguare le norme stesse alle modifiche proposte da questo Ministero con la succitata nota 23 novembre 1970, n.2229;

CHE, peraltro, occorre precisare gli indici urbanistici di utilizzazione degli spazi, riguardanti il "centro dirazionale e commerciale" (c.d.c.), i "centri direzionali territoriali", le "zone a verde pubblico", nonché la "zona di interesse paesistico-panoramico";

CHE, pertanto, per quanto riguarda il "centro dirazionale e commerciale", l'ultimo comma del n.3 del titolo 4° di dette norme di attuazione, va modificato nel modo seguente: "L'utilizzazione degli spazi sarà la seguente:

- zona C.d. 1: per destinazione sportiva, per stradi comunali ecc. con i seguenti indici urbanistici: P.A.50 R.F.20%; I.F. 1mc/mq; H max;10 m.; N° piani 3.
- zona C.d.2: per le altre destinazioni, con le seguenti caratteristiche: P.A.80%, edifici pubblici R.F.2 della superficie totale; I.F. 3mc/mq; H max 21 N° piani 6".

CHE, per quanto attiene ai "centri direzionali territoriali", in calce alla voce "il secondo C.d.t.2" viene aggiunto: "Gli indici urbanistici di utilizzazione sono i seguenti: P.A. 50%; R.F.60% per i piani terreni e 40% per una altezza massima di ml.20; I.F. 3mc/mq; H. max 20; N° piani 6";

CHE, sempre con riferimento ai centri direzionali



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 9 -



*Copia conforme
Ufficio di Direzione
Sua*

territoriali, in calce alla voce "il terzo C.d.t.3" viene aggiunto: "gli indici urbanistici di utilizzazione sono i seguenti: P.A. 50%; R.F. 60% per i piani terreni e 40% per i piani superiori; I.F. 1mc/mq; H.max.13 m.; N° piani 4";

CHE, per quanto concerne le "zone a verde pubblico", in calce al n.10) viene aggiunto il seguente periodo: "per le attrezzature a diretto servizio di tali zone (parcheggi, ecc.) si richiamano le disposizioni contenute nel D.I. 2 aprile 1968, n.1444. L'utilizzazione dovrà, inoltre, avvenire nel rispetto dei seguenti indici urbanistici: R.F.40%; I.F. 3mc/mq; H.max. 15m.; N° piani 4";

CHE, per quanto attiene alla "zona di interesse paesistico-panoramico" il n.14 va integrato con il seguente periodo: "Gli indici urbanistici per la utilizzazione sono i seguenti: P.A. 30%; R.F. 10%; I.F. 0,05 mc/mq; H.max. 7 m.; N° piani 2";

CHE, inoltre, in calce al n.15, riguardante le "zone di rispetto alla viabilità" va aggiunto il seguente periodo: "Fuori dai centri abitati devono comunque essere rispettate le norme sulle distanze di cui all'art.4 del D.I. 1° aprile 1968, n.1404";

CONSIDERATO che tutte le modifiche proposte da questo Ministero ed accettate dal Comune di Scandicci con la più volte citata deliberazione consiliare 25 febbraio 1971, n.35, non comportano sostanziali innovazioni e non mutano le

Per copia conforme
Direttore di Divisione
Almag

caratteristiche essenziali ed i criteri di impostazione del piano regolatore generale di che trattasi, per cui possono essere introdotte, ai sensi dell'art.3 della legge 6 agosto 1967, n.765, con il presente decreto di approvazione del piano stesso;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, che le relative previsioni del piano possono ritenersi sufficienti tenuto conto della riduzione delle previsioni insediative e del relativo abbassamento di quelle demografiche da 82.614 a 74.598 abitanti, operati dal Comune di Scandicci a seguito delle modifiche richieste da questo Ministero in conformità al voto 13 gennaio 1971, n.2201, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni presentate avverso le previsioni relative al piano regolatore generale in argomento, che le seguenti osservazioni possono essere accolte in conformità alle controdeduzioni comunali, che si condividono: Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (2), Dolfini Dino (4), Società Italiana per l'Esercizio Telefonico (10), Zamboni Carlo (25), Signorini Dante (31), Mini Dino (32), Salucci Don Mario (36), Titi Costanzo (37), Fioravanti Giulio e Nazzareno (51), Montaci Mario (53), Baglioni Renato e Baglioni Felice (54), Morabito Antonio (57), Mugnaini Livio (60), Pinzani Licia in Marzese (74), Castaldi Angiolo (77), Frittelli Rolando e Trovati Guido (78), Madioni Francesco e Attianese Maria (81), Rossi Dino (88), Ventisette Fortunato (89), Fondelli Tosco (90), Bellocchi Renzo e Armido (95), D'Anna Carmelo (96), Bedeschi Luciano (116), Ente Provinciale per il Turismo di Firenze (130), Aero Club "Luigi Gori" (131), Masetti Amilcare e Gianfranco (135), Giotti Gianfranco (149), Berni Armido (163), D'Ambrosi Antonio (165), Borgianni Ivo e Valentino (184), Casini Umberto (185), Mecocci Napolino (192), Cini Vittorio (194);



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 10 -

Dirigente di Divisione
[Signature]

CHE le seguenti osservazioni possono essere accolte parzialmente, nei limiti e per i motivi indicati nelle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda: Cesare Maria Grazia ed altri (3), Giusti Franca e Giusti Piera (6), Cigna Giuseppe e Maria Luisa (15), Mazzacchini Luciano (16), Saccardi Primo ed altri (17), Casa Editrice R.Noccioli (19), Ghini Giuseppe (20), Bonfanti Mario (22), Mori Rina (26), Landini Lidia (30), Bechelli Enzo (33), Del Bianco Carlo (40), Bonaiuti Franco (45), Ciapetti Remo (48), Robotti Enzo ed altri (49), Manetti Sergio (56), Barucci Elio (58), Barbieri Fiammetta (59), Pisani Mario (61), Corbi Fausto (62), Fucà Giuseppe (63), Cesare Maria Grazia e Coppolaro Cosimo (64), Malenotti Maria Luisa (65), Luti Sergio e Luti Lionello (69), Rosta Trambusti ed altri (70), Mazzanti Rino e Simonetti Gino (72), Alitti Leonida (73), Ciatti Rolando (79), Simonetti Gino (80), Cappelli Giorgio e Walter (92), Petroni Valerio (93), Loia Cesare e Maria Grazia (97), Monsignor Celso Quecioli (101), Cesare Maria Grazia ed altri (109), Montelativi Vittorio (112), Ciullini Luca (113), Soc. S.T.I.C.E. (115), Franceschi Leopoldo (118), Franceschi Leopoldo (120), Franceschi Leopoldo (121), Nannei Loredana ed altri (122), Nozzoli Lorianana e Nozzoli Maria (127), Goti Lorianano (134), Rosselli Luigi Del Turco (136), Associazione Industriali della Provincia di Firenze) (138), Fratini Giulio (139), Vescovi Marcello (142), Sabatini Sinicatti (156), Can-

Copia
Direttore di Divisione

tini Marino (157), Unione Provinciale Agricoltori di Firenze (160), Spini Ernesto (162), Piccianti Pasquale (168), Azienda Agraria Eredi Poccianti (169), Castaldi Renato (170), Poccianti Cesare (171), S.p.A. Fornace di S.Giusto (172), Banti Emilio (173), Borsi Gianfranco (174), D'Anna Giuseppe (175), Eredi Checcucci Lisi (176), Associazione Nazionale Italia Nostra (177), Galileo Corsi e Giorgio Dobrowolski (178), Geri Gianfranco (180), Saccardi Maria Luisa (181), Diana Michele (186), Bensi Oreste (189), Rufo Rodolfo (193), Rufo Rodolfo (196);

CHE le seguenti osservazioni debbono essere respinte per i motivi indicati nelle controdeduzioni comunali che si condividono: Bruno Roberto (1), Del Bianco Vittorio (7), Palma Giuseppe (8), Renai Piero (9), Consiglio Nazionale Delle Ricerche (11), Biscioni Cesare (12), Di Jenno Ettore (13), Cheli Piero (14), Palmieri Lorenzo (18), Silvi Silcio ed altri (21), Bonfanti Sergio e Franco (23), Pagliarulo Giovanni (27), Tilli Roberto (29), Robertson Ethel in Damiani ed altri (34), Nozzoli Giampiero (39), ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, Del Bianco Carl (41), Fibbi Bianca (43), Verdiani Orello e Donatello (44), Ballocchi Vincenzo (47), Rotili Carlo (50), Meoni Renzo e Bruno (52), Baroni Sergio (55), Cinelli Giotto ed altri (66), Benelli Alice (67), Fissi Mario (68), Danti Remo (71), Bocciolini Giorgio (83), Fallani Enzo (84), Fallani Enzo ed altri (85), Rossi Piero ed altri (86), Del Panta Delia (87), Tanini Laura (91), Bardi Luisa (94), Fallani Emilio (98), Don Italo Fabbrì (99); S.p.A. Veraci (100), Pucci Puccio e Massetani Ugo (102), Venturini Tesio ed altri (103), Romoli Remo (104), Romoli Marino (105), Romoli Italo e Ultimino (106), Vichi Cesare ed altri (108), Saponerie Fissi Mario (110), De Giovanni Lorenzo e Giulia (111), Sindacato Architetti Liberi Professionisti della Toscana (117), Franceschi Leopoldo (119), Caini Gino (123), Caini Dino ed altri (124), Caini Dino ed altri (125), Del Ventisette Renzo (126), Rossi Giuseppe (128), Mugnaioni Sanzio (129),



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 11 -

Divisione
Allegato

Mancini Angiolo (140), Befani Enrico (144), Cocchi Primetta (145), Nesti Silvano e Costagliola Vincenzo (146), Bellanti Edo e Bellanti Carla (148), E.N.E.L. (150), Chiarugi Vincenzo (151), Dori Emilio (152), Ricci Gino e Pagani Ives (153), Pisani Livio (154), Buzzigoli Vittorio (155), Adorni Braccesi Mario (158), Periccioli Mario ed altri (159), Biondi Giovanni dei Medici (164), Dolfi Lino e Dolfi Anna in Pistolesi (167), Vannucci Bianca (179), Eredi Zeloni (182), Martini Roberto (183), Manetti Toscano (187), Manzoni Mario e Gaetano (190), Masetti Giuseppe (191), Pinzanti e Ugolini (195), Bufalo Giuseppe (197);

CHE le seguenti osservazioni in difformità dalle controdeduzioni comunali, vanno respinte, in quanto gli ampliamenti previsti nelle borgate rurali debbono essere sottoposti a revisione ed approfondimento per motivi di interesse paesaggistico: Casini Ulderigo (35), Pirini Mario; Pierini e Gigliola (38), Pistolesi Bruno (42), Benelli Paola (46), Bertini Lina nei Righi (76), Bertolini Mario e Bocinne Maria (114), Scotti Piero (114), Benini Giovanni (132), Ciatti Giovanni (137), Corti Vincenzo (137), Zoli Ivo (141), Associazioni C.R. e A. di S.Vincenzo a Torri (147), Mazzanti Aldo (188);

CHE l'osservazione Società in a.s. Immobiliare Valicaio (161), può essere parzialmente accolta, in conformità alle controdeduzioni comunali, purché venga contemporaneamente definito il lotto minimo, tenuto conto che è necessario limitare

re al massimo le espansioni edilizie, al fine di garantire l'equilibrio idro-ecologico della zona cui l'osservazione stessa si riferisce;

CHE le seguenti osservazioni non danno luogo a provvedere, riguardando richieste concernenti zone che vanno stralciate dalla presente approvazione: Di Segni Lamberto (5), Checcucci Lisi Lisa in Sacchi, limitatamente alla zona industriale (24), Bartolozzi Gastone (28), Pasquali Da Cepperello Augusto (75), Madioni Francesco e Attianese Maria (82), Defani Enrico (143), Bansi Luciano, limitatamente alla parte interessante la zona industriale (166);

VISTI i voti nn.2201 e 633 emessi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nelle adunanze, rispettivamente, del 13 gennaio 1971 e 29 settembre 1971;

D E C R E T A :

Con le modifiche e gli stralci di cui alle premesse, é approvato il piano regolatore generale del Comune di Scandicci.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato in narrativa.

Il progetto viene vistato dal sottoscritto in sette planimetrie in scala 1:5.000, in due legende, in un testo contenente relazioni e norme, in un testo di norma di attuazione, nonché nella deliberazione consiliare 31 maggio 1968, n.11 concernente le controdeduzioni alle osservazioni presentate - nel relativo allegato.

Roma, li 16 FEB. 1972

I L M I N I S T R O .



Per copia conforme
Direttore di Direzione

Amag